



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

All'Organismo di controllo e certificazione
QCertificazioni S.r.l.
qc@sienapec.it

e p.c. All'ICQRF
Ufficio Pref II
pref2@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: Richiesta parere sulle modalità di gestione dei provvedimenti di soppressione di altri ODC.

./.

Con riferimento all'allegata richiesta di parere di codesto OdC, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata del 28 novembre 2018 e protocollata agli atti dello scrivente Ufficio il 10 dicembre 2018 al n. 88578, si rappresenta quanto segue.

L'istanza in questione fa riferimento, nello specifico, a comunicazioni di soppressione delle indicazioni riferite al metodo di produzione biologico ricevute da QCertificazioni, da parte di propri operatori, a fronte di provvedimenti emessi da altri OdC nei confronti dei fornitori degli operatori medesimi.

Occorre, innanzitutto, sottolineare che nei casi in cui sia rilevata una irregolarità in relazione all'osservanza delle disposizioni normative in materia biologica, ai sensi dell'art. 30 "*Misure in caso di irregolarità e infrazioni*" paragrafo 1 del Reg. (Ce) 834/2007, l'Organismo di controllo è tenuto ad assicurare che nella pubblicità ed etichettatura dell'intera partita/intero ciclo di produzione in cui sia riscontrata detta irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico.

La presente disposizione trova applicazione anche in riferimento a prodotti ricevuti da un altro operatore o da essi derivati, in giacenza presso l'operatore controllato o da quest'ultimo ceduti risultati comunque non conformi.

Difatti, l'Organismo di controllo, avuta conoscenza della soppressione delle indicazioni relative alla qualificazione biologica di un prodotto, dovrà assicurarsi che il proprio operatore elimini dal prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o, qualora lo stesso sia stato ceduto, adempia all'obbligo di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione, ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lett. c) del Regolamento (CE) n. 889/2008.

L'art. 4, comma 2 del D.M. 15962/2013, recependo quanto disposto dal citato Regolamento, stabilisce testualmente "*le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche*".

Pertanto, ogniqualvolta sia accertata, da parte di un OdC, una situazione di non conformità che *incida sulla qualificazione biologica del prodotto*, la medesima, configurandosi come *irregolarità*, deve essere gestita con la misura corrispondente della soppressione delle indicazioni biologiche.

L'OdC è quindi tenuto ad individuare i termini della comunicazione all'operatore della misura applicata, delle comunicazioni da parte dell'operatore ai propri clienti sugli adempimenti da effettuare (ad es. ritiro del prodotto) e dovrà, altresì, verificare il rispetto, da parte dell'operatore da esso controllato, di quanto indicato nella soppressione.

L'operatore, dal canto suo, è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 63, par. 2 del Reg. (CE) 889/2008 e, contestualmente, adempiere a quanto stabilito nel provvedimento comminato dall'OdC. A tal proposito, l'art. 11 del D.M. 15962/2013 prevede che il *mancato trattamento della non conformità*, da parte dell'operatore, nei termini previsti, *determina l'applicazione di una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata*, con conseguente applicazione della relativa misura.

Per quanto esposto, la suddetta modalità di gestione è corretta e conforme alla normativa vigente.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)